COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

74

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
LEVI ARIAN GIORGINA ed altri; IANNIELLO ed altri; LEVI ARIAN GIORGINA ed altri; MENICACCI e NICOSIA; IOZZELLI; NANNINI e SGARLATA; BORGHI ed altri; LOBIANCO ed altri; MANCINI VINCENZO ed altri; FRANCHI ed altri; GIRAUDI ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sull'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale (Già approvate in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione per-	
manente del Senato) (255-401-447-462-	4447
629-659-1014-1578-1745-1894-2618- <i>B</i>)	1117
PRESIDENTE	
BARDOTTI, Relatore	1118
Gюмо	1127
ROSATI, Sottosegretario di Stato per la	
pubblica istruzione	1118
otazione segreta:	
PRESIDENTE	1127

La seduta comincia alle 11,15.

DALL'ARMELLINA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Levi Arian Giorgina ed altri; Ianniello ed altri; Levi Arian Giorgina ed altri; Menicacci e Nicosia; Iozzelli; Nannini e Sgarlata; Borghi ed altri; Lobianco ed altri; Mancini Vincenzo ed altri; Franchi ed altri; Giraudi ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sull'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale (Già approvate in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (255, 401, 447, 462, 629, 659, 1014, 1578, 1745, 1894, 2618-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati:

Levi Arian Giorgina ed altri; Ianniello ed altri; Levi Arian Giorgina ed altri; Menicacci e Nicosia; Iozzelli; Nannini e Sgarlata; Borghi ed altri; Lobianco ed altri; Mancini Vincenzo ed altri; Franchi ed altri; Giraudi ed altri: « Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sull'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale », già approvate in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificate dalla VI Commissione permanente del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Bardotti.

BARDOTTI, *Relatore*. Questa lettura del provvedimento in esame (da noi approvato nella seduta del 1º luglio scorso) è dovuta al fatto che il Senato, approvandola a sua volta nella seduta del 4 agosto scorso, ha apportato al testo alcune modifiche.

A quanto pare, i senatori hanno inteso darci una lezione di stilistica, visto che la maggior parte delle modifiche sono di carattere puramente formale, rimanendo inalterate la sostanza del provvedimento e le sue finalità.

All'articolo 1, i colleghi senatori hanno sostituito – al penultimo comma – l'espressione « il piano di attività » con « direttive di orientamento », intendendo con ciò distinguere il compito del ministro da quello degli insegnanti (sono questi ultimi, infatti, che, sulla base delle « direttive » dovranno redigere il « piano »). Ritengo che questa sia una modifica veramente migliorativa.

All'articolo 2, noi avevamo anticipato le scadenze del bando di concorso, mentre il Senato ha preferito ripristinare i termini risalenti alla legge n. 574. Inoltre, sempre in questo articolo, quarto comma, i colleghi dell'altro ramo del Parlamento hanno colto la limitazione da noi posta alla facoltà di partecipare, in deroga alle norme correnti, al concorso ove si abbia un'anzianità di almeno cinque anni. Noi avevamo infatti stabilito che di questi cinque anni almeno due dovevano essere prestati nella scuola materna statale, mentre i senatori hanno ritenuto opportuno non fare alcuna discriminazione.

L'articolo 3 è stato integrato in modo da riprodurre fedelmente l'intero testo della legge n. 574. All'articolo 5 noi avevamo posto una riserva di posti per gli insegnanti capi famiglia, riserva che i senatori ritengono più opportuno applicare soltanto a coloro che sono attualmente in graduatoria permanente. Inoltre, il sesto comma è stato completamente ristrutturato nella sua veste formale, pur rimanendo intatto nel contenuto.

All'articolo 6 vi è soltanto una modifica formale, mentre all'articolo 7 i senatori hanno inteso specificare che anche i direttori didattici da inserire nella commissione per l'esame delle domande verranno designati dai sindacati.

Anche all'articolo 8 è stata cambiata soltanto una parola.

Al primo comma dell'articolo 9 è stata prevista la non licenziabilità anche per la supplenza annuale a condizione che il servizio sia prestato nell'anno scolastico 1970-71. Inoltre è stato aggiunto un comma che prevede, nel caso di indisponibilità di posti, l'utilizzazione

degli insegnanti, di cui ai commi precedenti, anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

Riguardo all'articolo 11 il Senato ha ripristinato il testo della legge n. 574 che prevedeva per l'aggiornamento i titoli di cultura superiore. Noi avevamo abolito il termine « superiore », mentre il Senato l'ha reintrodotto.

All'articolo 12 il Senato ha elevato il limite minimo degli anni, previsto per la istituzione di una scuola, portandolo da cinque a dieci e al terzo comma ha previsto una deroga a tale limite, purché gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque. Nel comma successivo il Senato ha aggiunto le seguenti parole: « anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 15 il Senato ha aggiunto le parole « della spesa ».

Le modifiche sono marginali. Dato che queste non riguardano la sostanza del provvedimento, io proporrei di approvare il testo che il Senato ci ha trasmesso anche per chiudere questa vicenda che è durata circa due anni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ROSATI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui

al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, il piano delle attività e degli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Le attività integrative della scuola elementare, nonché gli insegnamenti speciali, con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno, saranno svolti in ore aggiuntive a quelle costituenti il normale orario scolastico, con specifico compito, da insegnanti elementari di ruolo.

Il conseguimento dello scopo di cui sopra dovrà scaturire dalla collaborazione, anche mediante riunioni periodiche, degli insegnanti delle singole classi e di quelli delle attività integrative e degli insegnamenti speciali.

Per ogni venticinque ore settimanali destinate alle attività e agli insegnamenti di cui al primo comma è istituito un posto di insegnante elementare di ruolo.

A partire dall'anno scolastico 1971-72, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire, all'inizio di ogni anno scolastico, per ogni singola provincia, il numero dei posti necessari ed a stabilire con proprio decreto, sentita la terza sezione del Consiglio superiore, direttive di orientamento per le attività e gli insegnamenti di cui al primo comma.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui entrerà in vigore la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati della applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 maggio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 16 settembre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 9.

Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni, dei quali almeno due in scuole materne statali. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a « buono »; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal Provveditore agli studi.

Possono altresì partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

L'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è abrogato.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni.

Sono messi a concorso i posti di ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedano vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1º ottobre dell'anno al quale

si riferisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5 della presente legge.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, i candidati che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono », nelle scuole elementari statali, parificate, popolari (compresi i centri di lettura), sussidiate e sussidiarie e nei doposcuola con servizio qualificato, per almeno cinque anni, nonché gli insegnanti dichiarati « non licenziabili » a norma del successivo articolo 9.

Possono inoltre partecipare al concorso a posti di insegnante di scuola materna statale, indipendentemente dal limite di età, le candidate che abbiano prestato servizio nelle scuole materne per almeno cinque anni. A tal fine, il servizio nelle scuole materne statali è valido se prestato con qualifica non inferiore a « buono »; il servizio nelle scuole materne non statali è valido se prestato senza demerito, per almeno cinque mesi in ciascun anno, in base a nomina approvata dal Provveditore agli studi.

Possono altresi partecipare al concorso, secondo le norme di cui al terzo comma del presente articolo, gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole e nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze.

I candidati che in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione. Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.

La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad essere inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.

L'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è abrogato.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

La commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale e di 25 punti per la valutazione dei titoli.

La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministero della pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze.

I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli.

I candidati che, in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento nelle classi diffe-

renziali e nelle scuole speciali, intendano conseguire la nomina in tali posti, debbono, nella domanda di partecipazione al concorso, farne esplicita dichiarazione.

Per la nomina a posti di scuola speciale e di classe differenziale sono compilate graduatorie distinte, a seconda del tipo di scuola, nelle quali vengono iscritti i candidati inclusi nella graduatoria di merito ed in possesso dei titoli di specializzazione richiesti.

La nomina dei vincitori a posti di scuola normale, di scuola speciale e di classe differenziale avviene seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nelle graduatorie di merito e non compresi tra i vincitori, hanno diritto ad esse inclusi tra i vincitori per un contingente di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso.

I primi due commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applicano alle aliquote del 10 per cento di cui al precedente comma.

I posti eventualmente non conferiti ai sensi dei precedenti commi, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito secondo i precedenti criteri.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, aventi persone a carico, per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.

Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto.

Nel caso che gli insegnanti abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante.

Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse, secondo modalità stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto lo elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti.

L'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è abrogato.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente sono nominati in ruolo per la metà dei posti del ruolo normale eventualmente vacanti e disponibili nei comuni diversi dal capoluogo di provincia, dopo che siano stati

assolti gli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170, e per la metà dei posti vacanti nel ruolo in soprannumero, seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Un quarto dei posti del ruolo normale vacanti nei comuni diversi dal capoluogo di provincia è riservato per eventuali trasferimenti da altre province e non può essere messo a concorso né assegnato agli iscritti nella graduatoria provinciale permanente.

I posti di cui al precedente comma, qualora non siano occupati per trasferimento, vengono aggiunti a quelli indicati nel primo comma del presente articolo.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano persone a carico per le quali sia prevista la corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia, e che non siano nominati per effetto della loro posizione in graduatoria, hanno diritto, per l'immissione in ruolo, ad una riserva pari al 10 per cento dei posti annualmente disponibili.

Gli insegnanti idonei che intendano chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di una provincia diversa da quella nella quale hanno conseguito l'idoneità e nella quale comunque risultino già residenti, possono ottenere il trasferimento solo per quelle province ove le graduatorie stesse risultino esaurite, dietro domanda presentata non oltre il 10 agosto.

Gli insegnanti che abbiano la residenza da almeno tre mesi in una provincia ove le graduatorie non risultino esaurite, potranno ottenere il trasferimento nella medesima, per un contingente di posti non superiore ad un quarto di quelli destinati all'assunzione nei ruoli magistrali, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Gli insegnanti saranno iscritti nella graduatoria provinciale permanente in base al punteggio complessivamente spettante.

Le domande di trasferimento da una graduatoria provinciale permanente all'altra debbono essere presentate subito dopo l'aggiornamento delle graduatorie stesse; secondo modalità stabilite con apposita ordinanza ministeriale nella quale dovrà essere reso noto lo elenco delle province dove risultino esaurite le graduatorie provinciali permanenti.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale.

Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo aver utilizzato gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rimpatrio, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.

L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali.

Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le supplenze annuali in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorché sprovviste di

titolo di abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.

Gli incarichi conferiti dal Provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreché l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale.

Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle attività integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge.

Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.

Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze. L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali.

Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le supplenze annuali in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.

Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorché sprovviste di titolo di abilitazione di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sarà espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.

Gli incarichi conferiti dal Provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreché l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 7 nel seguente teslo:

ART. 7.

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il Provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspi-

ranti, di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione, nominata dal Provveditore agli s tudi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del Provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo.

Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande.

In tal caso, qualora manchi un ispettore scolastico, la commissione è presieduta dal direttore didattico più anziano.

'Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni.

I maestri sono nominati dal Provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale gli insegnanti elementari

Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il Provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali.

L'ispettore scolastico o il direttore didattico e gli insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Per il conferimento degli incarichi è costituita ogni anno, presso il Provveditorato agli studi, una commissione con il compito di esaminare le domande e i documenti degli aspiranti ,di compilare ed aggiornare le graduatorie, nonché di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione, nominata dal Provveditore agli studi, è composta di un ispettore scolastico o di un direttore didattico che la presiede, di un impiegato della carriera di concetto del Provveditorato agli studi e di tre maestri elementari di ruolo. Se le domande degli aspiranti superano le cinquecento, si nominano altri due commissari scelti, uno tra i direttori didattici e uno tra i maestri, e così successivamente di cinquecento in cinquecento domande.

Ai componenti la commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1953, n. 41, e successive modificazioni.

I maestri e i direttori didattici di cui al terzo comma sono nominati dal Provveditore agli studi su proposta degli organi provinciali dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari.

Agli stessi fini, è costituita annualmente, con le stesse modalità, presso il Provveditorato agli studi, apposita commissione per il conferimento degli incarichi nelle scuole materne statali.

L'ispettrice scolastica o la diretrice didattica e le insegnanti di ruolo debbono appartenere ai ruoli delle scuole materne statali. In mancanza di tale personale, è chiamato a far parte della commissione il corrispondente personale delle scuole elementari.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

Salvo quanto disposto dall'articolo 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato - nel caso che all'inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti - hanno la precedenza ,nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, al conferimento dei posti compresi quelli per le attività integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo di soprannumero, siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomnie. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, l'incarico è ripristinato senza soluzione di continuità; il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Salvo quanto disposto dall'articolo 9, gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato - nel caso che all'inizio dell'anno scolastico non si abbia disponibilità di posti hanno la precedenza, nell'ambito della medesima provincia e unicamente secondo l'ordine delle rispettive nomine, nel conferimento dei posti - compresi quelli per le attività integrative e gli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 - che, dopo l'utilizzazione degli insegnanti del ruolo in soprannumero. siano vacanti o disponibili successivamente alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al momento in cui i provveditori agli studi possono disporre nomine. Nel caso che sia possibile conferire uno dei posti predetti, lo incarico è ripristinato senza soluzione di continuità; il trattamento economico compete ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale.

Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti, con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento

del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Gli insegnanti con nomina a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1970-71, non possono essere licenziati per indisponibilità di posti fino a quando non saranno immessi nei ruoli. La norma è estesa agli insegnanti con supplenza annuale in servizio nell'anno scolastico 1970-71.

Gli insegnanti che non abbiano conseguito la nomina per cause a loro non imputabili nell'anno scolastico 1970-71 e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, di cui uno nell'ultimo quinquennio, saranno riassunti con nomina a tempo indeterminato, e godranno dei benefici di cui al comma precedente.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche ai maestri delle scuole speciali, delle classi differenziali ed agli insegnanti di materie speciali.

Nel caso di indisponibilità di posti, gli insegnanti di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono impiegati, secondo le norme che regolano l'utilizzazione dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero, anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1 e presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali in servizio nell'anno scolastico 1970-71, che abbiano diritto all'incarico a tempo indeterminato, ai sensi del precedente articolo 6, non possono essere licenziate per indisponibilità di posti, fino all'espletamento del primo concorso previsto dall'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, e, nel caso che risultino incluse nelle graduatorie provinciali permanenti, fino a quando non saranno immesse nei ruoli.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 10 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato lo articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito la iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di luglio di ciascun anno.

L'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è abrogato.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

Gli iscritti nella graduatoria provinciale permanente, al momento nel quale essa viene aggiornata, possono chiedere che i punti loro assegnati vengano integrati in relazione a titoli di cultura superiore e di servizio acquisiti posteriormente al concorso che ha consentito l'iscrizione nella graduatoria stessa, secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista per il concorso magistrale.

I punteggi di cui al precedente comma sono aggiunti al punteggio complessivo di iscrizione nella graduatoria provinciale permanente.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze possono essere presentati, ai fini della nomina per effetto della graduatoria provinciale permanente, entro il mese di luglio di ciascun anno.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a cinque.

Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria

Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentita la deroga al limite previsto dal primo comma del presente articolo.

Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non, può essere superiore a 25.

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.

Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

L'amministrazione scolastica è tenuta a provvedere alla istruzione dei fanciulli obbligati nei luoghi ove questi, entro il raggio determinato dal comma seguente, siano in numero non inferiore a dieci.

Ogni scuola deve accogliere i fanciulli obbligati che abitino nel raggio di due chilometri di percorso, computati su strada ordinaria.

Qualora manchino le strade o comunque sia impossibile trasportare gli obbligati ad una scuola vicina, è consentito derogare al limite previsto dal primo comma del presente articolo purché gli obbligati siano in numero non inferiore a cinque.

Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25 anche ai fini delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all'articolo 1.

Qualora all'insegnante siano affidate più classi, in orario normale, il numero massimo degli alunni è di 10.

Alla continuità del servizio, in caso di assenza del titolare, provvede il direttore didattico, affidando la classe in supplenza

temporanea ad insegnanti non di ruolo, secondo norme che saranno dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Gli articoli 100, 101, 102, 103, 329 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

Gli articoli 13 e 14 non sono stati modificati.

La VI Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo 15:

ART. 15.

Gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 15 luglio 1966, n. 574, sono abrogati.

Pongo in votazione l'articolo 15 del testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'ex articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

· Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato *sub* articolo 16:

ART. 16.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.750 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giomo.

GIOMO. Il gruppo liberale voterà a favore del provvedimento in discussione, riguardante le norme sull'ordinamento della scuola elementare e sull'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale. Il provvedimento, pur avendo un carattere parziale e non risolutivo dei gravi problemi che affliggono la scuola primaria, tenta di avviare a soluzione alcune questioni urgenti che hanno creato e creano una crisi permanente nella nostra scuola elementare.

Certo noi siamo convinti che la legge che stiamo per votare non risolverà i gravissimi problemi del personale docente della scuola elementare, la sempre più pesante disoccupazione magistrale. Siamo convinti che soltantola riforma dell'istituto magistrale potrà, una volta per sempre, sanare una piaga che ogni giorno si aggrava sempre di più.

Colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto per sollecitare il Governo a dar vita con più celerità alla istituzione delle scuole materne statali. Auspico che il problema della scuola elementare, del suo personale, della sua preparazione, trovi un più radicale e decisivo approfondimento. È con questo spirito che i liberali votano a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione del Senato.

(E approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Seque la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri; IANNIELLO ed altri; LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: MENICACCI e NICOSIA; IOZZELLI; NANNINI e SGARLATA; BORGHI ed altri; LOBIANCO ed altri; MANCINI VINCENZO ed altri; FRANCHI ed altri; GIRAUDI ed altri: Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sull'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale (Già approvato in un testo unificato dalla VIII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VI Commis-

sione permanente del Senato) (255, 401, 447, 462, 629, 659, 1014, 1578, 1745, 1894, 2618-B):

Presenti				27
Votanti				18
Maggioranza .				10
Voti favorevol	i.		1	8
Voti contrari				0

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati. (La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Cingari, Dall'Armellina, Elkan, Giomo, Mitterdorfer, Nannini, Racchetti, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni, Romanato e Spitella. Si sono astenuti:

Bini, Canestri, Giannantoni, Granata, Levi Arian Giorgina, Raicich, Sanna, Scionti e Tedeschi.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO